

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali*L'ASSESSORE*

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 109/bis;

VISTA la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 237/Serv. 3 del 7.8.2017 con il quale si è provveduto, a norma dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., alla nomina di un commissario ad acta presso il Comune di Mascali (CT), per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'es. fin. 2016;

VISTA la direttiva dirigenziale n. 18812 del 28.11.2017, in ordine ai termini di validità degli interventi sostitutivi ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.;

VISTA la nota n. 0014944 del 20.08.2018, con la quale il Vice Segretario del Comune suddetto ha comunicato che, con la deliberazione n. 2 del 17.8.2018, il commissario ad acta ha approvato, in via sostitutiva, il documento finanziario in questione;

CONSIDERATO che l'azione sostitutiva del commissario ad acta è stata determinata dall'inadempienza del Consiglio comunale rispetto all'attività diffidatoria, posta in essere dallo stesso commissario, secondo le modalità previste dalla legge e dal decreto d'incarico;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'azione sostitutiva, con l'adozione delle deliberazioni commissariali di approvazione dei documenti finanziari sopraccitati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 del citato art. 109/bis dell'O.R.EE.LL e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla sospensione del Consiglio comunale di Mascali (CT), nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, nominando nel contempo un Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'organo;

RITENUTO, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2003, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

DECRETA

Art. 1) Nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., il Consiglio comunale di Mascali (CT) è sospeso.

Art.2) Nominare il sig./dott. VINCENZO RAITANO, qualifica FUNZIONARIO DIRETTIVO in servizio presso DIP. AUTONOMIE LOCALI Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'organo sospeso.

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G del 08 maggio 2009, pubblicato sulla GURS n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 27/08/2018

L'Assessore
Grasso
Francesco Grasso